

COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 10312/UP del ~~08/05/2025~~ del 09/05/2025

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE, PARTE ECONOMICA, PER IL TRIENNIO 2022/2024 DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'EX DIREZIONE AGENZIA DEL LAVORO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI NATURA PRIVATISTICA.

Il giorno giovedì 8 maggio 2025, alle ore 10,00, c/o il Dipartimento Personale ed Organizzazione della Presidenza della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, sito in Aosta, Piazza Deffeyes n.1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig.ra Ornella BADERY ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative:

Confederazioni Sindacali:

CGIL	- <u>IGOR DE BELLI</u>
CISL	- <u>JEAN DONDEYRAL</u>
SAVT	- <u>CLAUDIO ALBERTINELLI</u>
UIL	- <u>BIZZOTTO RAMIRA</u>

Organizzazioni Sindacali di Categoria Pubblico Impiego:

FP/CGIL	- <u>SILVA GRADI - MICHELE MONTELEONE</u>
CISL/FP	- <u>PASSUALOTO CHIDRA - GRASSI GIUSEPPE</u>
SAVT/FP	- <u>MAURO CRETIER - ROSITA GUIDO</u>
UIL/FPL	- <u>BIZZOTTO RAMIRA</u>
CONAPO	- <u>ASSENTE</u>

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 05/05/2025 n. 498 concernente l'autorizzazione, al Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale, parte economica, per il triennio 2022/2024 del personale dipendente dell'ex Direzione Agenzia del lavoro con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica.

COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

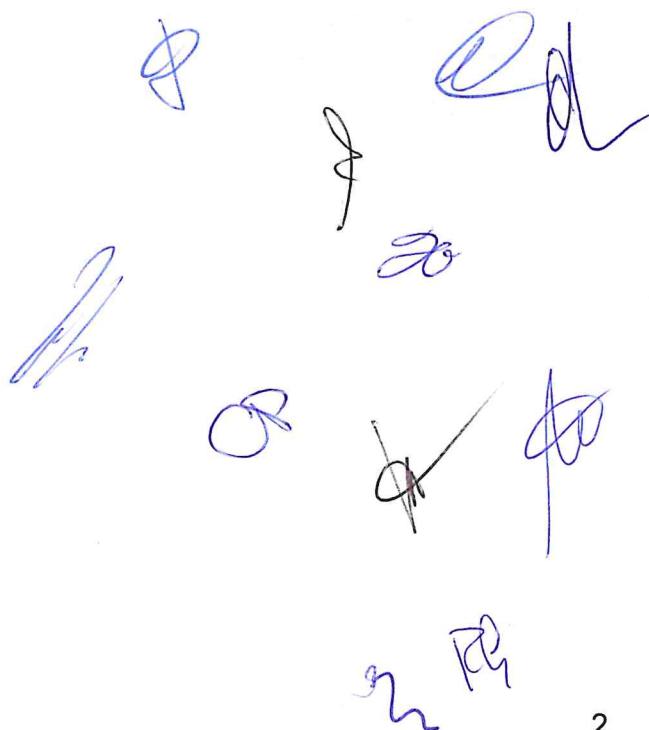
ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE, PARTE ECONOMICA, PER IL TRIENNIO 2022/2024 DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'EX DIREZIONE AGENZIA DEL LAVORO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI NATURA PRIVATISTICA.

PREMESSA

Il personale dipendente – Esperti/Operatori dell'Integrazione Lavorativa (OIL) - della ex direzione Agenzia del Lavoro ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica, disciplinato da apposita convenzione contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 4835 del 21 dicembre 1998.

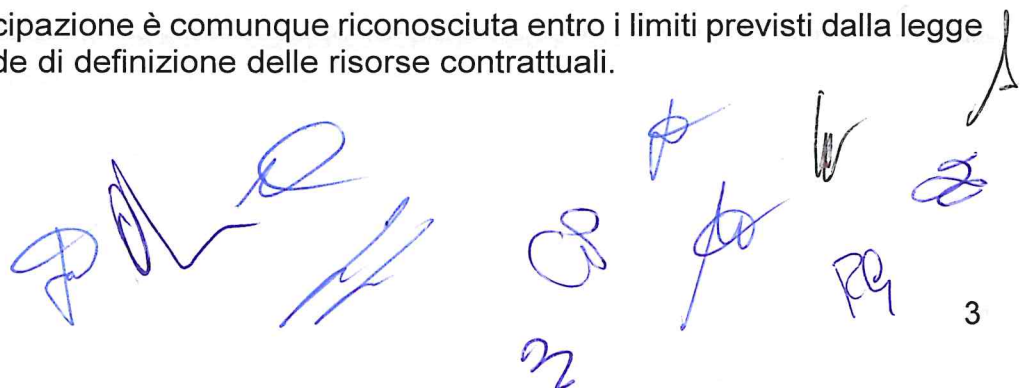
La Regione, attraverso provvedimenti legislativi, ha definito il trasferimento dei compiti già attribuiti agli Uffici del Lavoro e della Massima occupazione e la riorganizzazione dei servizi relativi alle politiche attive del lavoro.

Con il presente accordo si definisce la disciplina contrattuale di natura economica per il triennio 2022/2024, a seguito della Direttiva n. 5/2024, impartita dal Comitato Regionale delle Politiche Contrattuali (CORECOP) in data 27/11/2024, assunta agli atti con protocollo 31342 del 28.11.2024.



Art. 1
(Durata, decorrenza, tempi e procedura di applicazione delle
contrattazioni)

1. Il presente contratto ha durata triennale e concerne il triennio economico 2022/2024.
2. Gli effetti economici e giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo, ove non diversamente disciplinato. L'avvenuta stipulazione dei contratti viene portata a conoscenza dell'amministrazione interessata da parte del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali (di seguito C.R.R.S.) anche mediante pubblicazione del contratto collettivo sul sito istituzionale. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionarsi delle procedure previste dall'art. 48 della L.R. n. 22/2010.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 2.
4. Il contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (pec), almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto (ossia, dal mese di aprile), o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto è riconosciuta l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 49 della L.R. 22/2010, a titolo di anticipazione dei benefici economici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo per il triennio considerato, entro i limiti finanziari previsti per il rinnovo contrattuale.
7. Per ogni anno di vacanza contrattuale è erogata ai dipendenti del comparto unico regionale un'indennità pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'IPCA, considerato al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, elevata al 50% del predetto indice, a decorrere dal mese di luglio. Detta indennità di vacanza contrattuale è calcolata sullo stipendio tabellare.
8. Le tabelle relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale sono determinate dal C.R.R.S. e sottoscritte dallo stesso nonché dalle parti sociali rappresentative.
9. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right. A small number '3' is written at the bottom right.

hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nelle tabelle di cui all'art. 2, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.

3. Agli effetti dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR/TFS, nonché dell'indennità di cui all'articolo 2122 del C.C., si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
4. L'erogazione degli arretrati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto collettivo.

Art. 4

(Fondo per la progressione orizzontale)

1. Dal 1/1/2025 è abrogato l'art. 5 del C.C.R.L. del 19/10/2023 (rinnovo triennio contrattuale 2019/2021).
2. A decorrere dal 1/1/2025, a valere sulle risorse finanziarie del triennio 2022/2024, le risorse previste dall'art. 5, comma 1, del C.C.R.L. del 19/10/2023, destinate alla 4a e alla 5° progressione orizzontale, sono rideterminate come indicato nella seguente tabella:

VALORI DI FINANZIAMENTO DEL FONDO PROGRESSIONI A DECORRERE DAL 1/1/2025 A VALERE SULLE RISORSE DEL TRIENNIO 2022/2024			
POSIZIONE ECONOMICA	IMPORTI DESTINATI ALLA 4 ^a PROGRESSIONE	IMPORTI DESTINATI ALLA 5 ^a PROGRESSIONE	TOTALE FINANZIAMENTO PROGRESSIONI
Esperti/OIL	€ 417,52	€ 862,03	€ 1.279,55

3. Gli importi di cui al precedente comma si moltiplicano per il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento. I posti a tempo parziale indeterminato vengono riparametrati sulla base della loro percentuale.

Art. 5

(Ripartizione delle risorse per posizioni economiche /retributive)

1. Dal 1/1/2025 è abrogato l'art. 6 del C.C.R.L. del 19/10/2023 (rinnovo triennio contrattuale 2019/2021).
2. A decorrere dal 1/1/2025, gli importi unitari per la 4^a e la 5^a progressione orizzontale sono indicati nella seguente tabella:



		MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO ORDINARIO DIURNO (15%)	MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO FESTIVO O NOTTURNO (30%)	MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO (50%)
ESPERTI e OIL	3A PROGRESSIONE - DOPO 5 ANNI	€ 3,00	€ 5,99	€ 9,99
	4A PROGRESSIONE	€ 3,03	€ 6,07	€ 10,12
	5A PROGRESSIONE	€ 3,05	€ 6,11	€ 10,18

• **RIDETERMINAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E
MAGGIORAZIONI ORARIE - ANNO 2023 -**

		STRAORDINARIO ORDINARIO DIURNO	STRAORDINARIO FESTIVO O NOTTURNO	STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO
ESPERTI e OIL	3A PROGRESSIONE - DOPO 5 ANNI	€ 23,94	€ 27,06	€ 31,23
	4A PROGRESSIONE	€ 24,24	€ 27,40	€ 31,62
	5A PROGRESSIONE	€ 24,39	€ 27,57	€ 31,81

		MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO ORDINARIO DIURNO (15%)	MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO FESTIVO O NOTTURNO (30%)	MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO (50%)
ESPERTI e OIL	3A PROGRESSIONE - DOPO 5 ANNI	€ 3,12	€ 6,25	€ 10,41
	4A PROGRESSIONE	€ 3,16	€ 6,32	€ 10,54
	5A PROGRESSIONE	€ 3,18	€ 6,36	€ 10,60

Art. 8
(Fondo unico aziendale – FUA –)

1. A decorrere dal 1/1/2025 è abrogato l'art. 3 del C.C.R.L. sottoscritto in data 14/03/2018 (prot. n. 5965 del 15.03.2018) relativo al personale dipendente della Direzione Agenzia del lavoro.
2. A decorrere dal 01/01/2025, sono annualmente destinate a sostenere tutte le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi risorse pari al valore di € 2.250,00. Tale valore deve essere moltiplicato per il numero di dipendenti in forza, e rapportato proporzionalmente alla percentuale dell'orario di lavoro stabilita nel contratto individuale al 31.12 dell'anno precedente.
3. Per l'anno 2023 ciascun ente liquiderà al personale avente diritto un importo di salario di risultato, a titolo di una tantum, pari a euro 839,65, sulla base della valutazione ottenuta dai singoli dipendenti.
4. Per l'anno 2024 ciascun ente dovrà aumentare le somme a disposizione per l'erogazione del salario di risultato relativo all'anno 2024 con un importo pari a euro 994,65 moltiplicato per il numero di dipendenti in forza, e rapportato proporzionalmente alla percentuale dell'orario di lavoro stabilita nel contratto individuale, al 31.12.2023."

Art. 9
(Utilizzo del Fondo Unico Aziendale)

1. Il fondo unico aziendale è destinato a finanziare:
 - a) il salario di risultato;
 - b) i progetti di gruppo;
 - c) attività per particolari esigenze di servizio.
2. Il salario di risultato è di ammontare minimo medio pari ad euro 1.500,00 per dipendente.
3. I progetti di gruppo consistono nella definizione di specifici progetti individuati dall'Agenzia e sono finalizzati a rendere servizi aggiuntivi o ad implementare quelli esistenti. I progetti sono definiti in qualunque momento dell'anno e la loro dimensione economica è rapportata ai mesi di durata del progetto. A fine anno l'Agenzia valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi perseguiti con i progetti e ridetermina la valorizzazione economica in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi. Ogni dipendente non può beneficiare di importi superiori a euro 2.500,00 anche se interessato a più progetti di gruppo, e comunque non può superare i 3.000,00 euro qualora sia interessato contemporaneamente alle fasi di incentivazione di cui al comma 1 lettere b) e c).
4. La contrattazione decentrata definisce le risorse destinate al finanziamento delle voci di cui al comma 1."

Art. 10
(Indennità per particolari esigenze di servizio)

1. L'indennità per particolari esigenze di servizio fa parte del trattamento economico accessorio del personale e il relativo valore a corrispettivo è rapportato alla durata